



CIRCOLARE 2/2017

A tutti i clienti dello studio

MILANO 31/01/2017

Oggetto: soggetti in contabilità semplificata - cambia dal 2017 il sistema contabile e di tassazione

In premessa si fa presente che possono accedere alla contabilità semplificata le imprese (individuali o società di persone) che in un anno intero, non abbiano superato i seguenti ricavi:

Attività	Limite
Imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi	€ 400.000
Imprese aventi per oggetto vendita di beni	€ 700.000

Le imprese o società di persone neocostituite, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore ai limiti sopra indicati, possono, per il 1° anno, utilizzare il regime di contabilità semplificata.

Ebbene, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, la determinazione del reddito e dell'IRAP dovrà avvenire secondo il criterio della cassa (o in alternativa, per opzione triennale, di registrazione) e non più in base al criterio della competenza temporale.

In poche parole partire dall'anno 2017 lo scrivente studio non chiederà di comunicare l'importo delle fatture da emettere per prestazioni rese nel 2017 ma non ancora fatturate al 31/12/2017, ovvero le fatture da ricevere per acquisti di beni o servizi ottenuti nel 2017 per i quali non è ancora pervenuta al 31/12/2017 la relativa fattura.

In considerazione della piena operatività della disposizione dal 1° gennaio 2017, si rende necessario iniziare ad analizzarne i contenuti.

CRITERIO DI CASSA

L'imputazione dei ricavi e delle spese al periodo d'imposta deve essere effettuata in considerazione del momento di:

- effettiva percezione del ricavo (incasso della fattura o dello scontrino fiscale o ricevuta fiscale);
- effettivo sostenimento del costo o della spesa (pagamento della fattura fornitore).

In particolare, il reddito d'impresa è pari alla **differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.**



A tale importo vanno **aggiunti**:

- l'autoconsumo personale / familiare dell'imprenditore di cui all'art. 57, TUIR;
- i redditi immobiliari di cui all'art. 90, comma 1, TUIR;
- le plusvalenze di cui all'art. 86, TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all'art. 88, TUIR;

e **sottratte** le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all'art. 101, TUIR.



Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le **rimanenze iniziali / finali**.

Va inoltre evidenziato che il **reddito del periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto** "dell'importo delle **rimanenze finali** ... che hanno concorso a formare il reddito **dell'esercizio precedente** secondo il principio della competenza".

Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, "i ricavi, i compensi e le spese che **hanno già concorso alla formazione del reddito** ... **non assumono rilevanza** nella determinazione del reddito degli anni successivi".

Resta ferma la rilevanza fiscale con le regole già conosciute degli ammortamenti dei beni strumentali e dei beni immateriali, delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali, dell'accantonamento del TFR dipendenti e altri accantonamenti deducibili (esempio, indennità fine mandato amministratore). Ciò è incontrovertibile.

Ciò detto, è comprensibile come tale criterio comporti un oggettivo aggravio contabile sia per lo scrivente studio sia per il diretto interessato, poiché richiede da parte di quest'ultimo la compilazione di una prima nota incassi/pagamenti da far pervenire periodicamente allo scrivente che dovrà poi essere contabilizzata in un registro aggiuntivo rispetto a quelli attuali ossia il registro incassi e pagamenti (o, in alternativa evidenziando analiticamente gli incassi/pagamenti nel registro IVA integrato a tal fine).

CRITERIO OPZIONALE DI REGISTRAZIONE

Si tratta di un criterio alternativo (per la maggior parte vantaggioso), da adottarsi se lo si ritiene interessante, mediante apposita opzione triennale rinnovabile.

In particolare, la rilevanza fiscale dei ricavi e dei costi avviene sulla base della data di registrazione nei libri IVA del relativo documento di ricavo/costo e non in base al loro incasso/pagamento.

Più precisamente, con l'opzione triennale si assume che:

- le fatture emesse siano incassate nel momento in cui è registrata nel registro IVA vendite;
- le fatture ricevute si presumono pagate nelle date in cui sono annotate nel registro IVA acquisti.

In questo regime il vantaggio consiste nel poter modulare (entro certi limiti) il reddito dell'anno registrando/non registrando taluni documenti.

È da sottolinearsi, infatti, che:



- la data di registrazione delle fatture di vendita e degli scontrini e ricevute fiscali è vincolata: vale a dire, è la data di emissione del documento e non si può spostare;
- la possibile data di registrazione delle fatture di acquisto va dal giorno in cui la fattura è pervenuta sino alla fine del secondo anno successivo alla ricezione della fattura stessa.

Quindi, se il soggetto nel corso dell'anno ha prodotto un reddito d'impresa notevolmente basso ed ha sostenuto oneri deducibili rilevanti (spese di ristrutturazione immobili, spese mediche, polizze assicurative, contributi INPS artigiani/commercianti) che superano il reddito d'impresa dichiarato, si ha come conseguenza che non tutti i predetti oneri potrebbero dedursi per mancanza di capienza con il reddito. In questo caso si può "spostare" la registrazione di qualche fattura d'acquisto all'anno successivo e alzare così il reddito dell'anno precedente in modo che sia capiente rispetto agli oneri deducibili dell'anno. La predetta fattura di costo spostata all'anno successivo sarà ovviamente deducibile, appunto, nell'anno successivo.

Tale criterio contabile non presenta sostanziali aggravii dal punto di vista amministrativo se non quello, eventualmente, di effettuare a fine anno una ricognizione della situazione fiscale allo scopo di adottare la miglior politica di pianificazione fiscale.

Opzione regime ordinario

È confermata la possibilità di **optare per il regime ordinario** (contabilità ordinaria). L'opzione ha effetto fino a revoca, con un **periodo minimo di 3 anni**.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti